REGOLAMENTO (CEE) N. 628/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1986

che autorizza la Spagna ad aumentare temporaneamente i dazi d'importazione sui panelli di girasole di cui alla sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 75, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3801/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo alla determinazione dei dazi di base riscossi all'importazione in Spagna di taluni prodotti che rientrano nel settore dei grassi [1], ha fissato tali dazi a un livello rappresentativo della campagna 1984/1985; che la recente evoluzione del mercato mondiale ha costretto la Spagna ad aumentare notevolmente i dazi regolatori riscossi all'importazione dei panelli di girasole; che, per non perturbare il mercato interno spagnolo, è opportuno autorizzare lo stato membro in causa, per un periodo limitato, ad aumentare i dazi d'importazione riscossi sui suddetti panelli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sone conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il Regno di Spagna è autorizzato, dal 1° marzo dal 30 aprile 1986, ad aumentare i dazi all'importazione sui panelli di girasole di cui alla sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune, in modo da mantenere i loro prezzi sul mercato spagnolo allo stesso livello dei prezzi praticati sino al 28 febbraio 1986.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

[1] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 33.